



REGOLAMENTO VISITING SCHOLARS – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO (UNIRSM)

Articolo 1 – Finalità e principi generali

Il programma “Visiting Scholars” dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino ha lo scopo di promuovere la cooperazione scientifica internazionale, favorire l’arricchimento dell’offerta didattica, stimolare la crescita della rete accademica e incentivare lo sviluppo di attività di ricerca attraverso la presenza temporanea di studiosi esterni all’Ateneo.

Tramite il regolamento l’Ateneo intende assicurare uniformità di procedure e certezza delle posizioni giuridiche da attribuire a tali figure, nonché garantirne la massima visibilità istituzionale.

L’uso nel presente Regolamento del genere maschile per indicare i soggetti, gli incarichi e gli stati giuridici, è da intendersi riferito a entrambi i generi e risponde pertanto solo a esigenze di semplicità del testo.

Articolo 2 - Definizioni

Ai sensi del presente regolamento si definiscono:

- a. **Visiting Professor**¹: un professore universitario di ruolo, italiano o straniero, di comprovata qualificazione scientifica, affiliato a un’Università o ente estero, invitato a svolgere principalmente attività didattica (anche seminariale) presso UNIRSM, per un periodo minimo di 15 giorni fino a un massimo di 6 mesi.
- b. **Visiting Researcher**: un ricercatore, italiano o straniero, di elevata qualificazione scientifica, affiliato a un’Università o ente estero, invitato a svolgere attività di ricerca in collaborazione con docenti dell’UNIRSM, per un periodo minimo di 15 giorni fino a un massimo di 6 mesi.
- c. Visiting PhD Student: un dottorando iscritto almeno al secondo anno presso un’Università italiana o estera, che effettua un soggiorno di ricerca presso UNIRSM, per un periodo minimo di un mese.

Articolo 3 - Approvazione e Procedure di attivazione

1. Ogni richiesta deve essere supportata da un docente interno UNIRSM che funge da referente, tramite richiesta formale al Consiglio di Dipartimento di afferenza.
2. La richiesta deve essere inoltrata al Direttore di Dipartimento di afferenza e corredata da:
 - a. CV aggiornato del Visiting Professor/Researcher/PhD Student;
 - b. Documento d’identità in corso di validità;
 - c. Ateneo di provenienza;
 - d. Programma di attività (didattico e/o scientifico) da svolgere presso il Dipartimento ospitante e periodo di permanenza;
 - e. Argomento della ricerca, motivazioni dello scambio e referente scientifico della propria Università, in caso di Visiting PhD Student.
3. Il Consiglio di Dipartimento valuta la richiesta e delibera in merito alla sua approvazione. In caso di esito positivo:
 - a. Il referente accademico provvede a redigere e inviare la lettera ufficiale di invito;

¹ Il Visiting Professor può essere invitato anche nell’ambito di programmi di mobilità internazionale, inclusi quelli previsti dal Programma Erasmus+ (per un totale di almeno 8 ore di attività didattiche da svolgersi nell’arco di una settimana o per il numero di ore definito dall’accordo di riferimento).



- b. Il candidato restituisce una lettera di accettazione controfirmata;
 - c. Il Consiglio di Dipartimento formalizza l'intento di ospitare il visiting tramite apposita convenzione a firma del Direttore di Dipartimento;
 - d. L'Ateneo partner restituisce la Convenzione controfirmata;
 - e. La documentazione completa viene trasmessa all'Ufficio Internazionalizzazione che, in coordinamento con gli altri Centri di Servizio (Segreteria Studenti, Biblioteca, USI), provvederà ad attivare le successive fasi procedurali, ove previste;
4. L'Ufficio internazionalizzazione garantisce il supporto al Dipartimento per l'attivazione della procedura.

Articolo 4 - Oneri amministrativi e supporto

1. Salvo la disciplina di specifici accordi tra l'Ateneo ed istituzioni estere, l'accoglimento di Visiting Professor o Visiting Researcher avviene su proposta del Consiglio di Dipartimento. La proposta è soggetta ad approvazione del CDU, in caso siano previsti degli oneri, previo parere favorevole del Senato Accademico;
2. La Convenzione, che funge da accordo tra le istituzioni, deve specificare chiaramente, oltre alle informazioni descrittive e generiche di cui all'ART III comma 2, che:
 - a. La copertura assicurativa è a carico della struttura di appartenenza dello Scholar o dello Scholar stesso;
 - b. I visiting provenienti da Paesi extra-UE sono tenuti a gestire autonomamente le pratiche per l'ottenimento del visto e del permesso di soggiorno, in conformità con la normativa vigente della Repubblica di San Marino.
3. Il Dipartimento garantisce:
 - a. Una postazione di lavoro;
 - b. Accesso a biblioteca, laboratori e servizi di Ateneo;
 - c. E-mail istituzionale temporanea.
4. Lo status di Visiting è conferito con Atto del Direttore di Dipartimento;
5. A supporto del presente Regolamento, sono allegati i seguenti modelli:
 - a. Allegato A – Fac-simile di Lettera di Invito;
 - b. Allegato B – Fac-simile di Convenzione;
 - c. Tali modelli sono da utilizzarsi come base per la formalizzazione degli incarichi di Visiting Scholars, con eventuali adattamenti a seconda del profilo (Professor, Researcher, PhD Student) e delle specificità dell'accordo.
6. L'Ufficio Internazionalizzazione garantisce l'Attestato ufficiale di permanenza al termine del periodo di visiting.

Articolo 5 - Monitoraggio e valorizzazione dell'attività

1. Le attività svolte durante il periodo di permanenza devono essere adeguatamente documentate.
2. Il docente referente si impegna a valorizzare l'esperienza mediante pubblicazioni congiunte, seminari e comunicazioni interne.
3. Il docente referente redige una relazione sulle attività svolte, da trasmettere al Direttore del Dipartimento al termine del periodo di visita.
4. Il Visiting PhD Student è tenuto a consegnare al docente referente una relazione conclusiva del periodo di studio.
5. Ogni Visiting Researcher/Visiting PhD Student è tenuto a citare l'Università degli Studi della Repubblica di San Marino (UNIRSM) nei risultati di ricerca derivanti dall'attività svolta durante il soggiorno.



Articolo 6 - Diritti e Doveri

1. I visiting Scholars sono tenuti a:
 - a. Rispettare integralmente il Codice Etico UNIRSM e tutti i Regolamenti di Ateneo;
 - b. Sottoscrivere apposito impegno di riservatezza e riconoscimento dei diritti di proprietà intellettuale in relazione alle informazioni, dati e documenti di natura riservata di cui dovesse venire a conoscenza nello svolgimento della propria attività presso Università degli Studi della Repubblica di San Marino;
 - c. Prendere atto del documento che illustra le Politiche di Qualità di Ateneo, impegnandosi ad applicare le politiche e gli indirizzi generali per la Qualità stabiliti dagli Organi di Governo di Ateneo;
 - d. Osservare le disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. La qualifica di visiting non configura diritti in ordine all'accesso nei ruoli del personale dell'Università, né garantisce alcuna copertura economica.

Articolo 7 - Copertura economico-finanziaria

1. L'Università degli Studi della Repubblica di San Marino non è tenuta a riconoscere compensi per le attività svolte dai Visiting Scholars.
2. Eventuali forme di supporto economico (contributo per viaggio, alloggio, o gettone di presenza) possono essere riconosciute, sotto forma di rimborso forfettario, in base alla disponibilità finanziaria dell'Ateneo o a progetti specifici dei Dipartimenti, Centri di ricerca e dell'Ufficio Internazionalizzazione.

Articolo 8 - Approvazione e norme transitorie e finali

1. Il Senato Accademico approva e, se necessario, modifica il presente Regolamento, previa consultazione favorevole del Consiglio di Università.
2. Il Regolamento approvato dal Senato Accademico è emanato con Decreto Rettoriale e pubblicato sul sito web dell'Ateneo.
3. Le modificazioni allo Statuto dell'Università riguardanti disposizioni del presente Regolamento sono automaticamente recepite ed efficaci.
4. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento al Decreto Delegato 30 novembre 2023 n. 169 "Assetto istituzionale e organizzativo dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino e alla normativa vigente.